



Statuto della Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare

- Adottato con Atto Costitutivo del 9 dicembre 2008
- Modificato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati del 27 gennaio 2014
- Modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2017



STATUTO DELLA CASSA DI ASSISTENZA DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

ARTICOLO 1 – Denominazione e natura giuridica

In attuazione delle intese contrattuali del giorno 27 novembre 2008 in tema di Assistenza Sanitaria integrativa sottoscritte dal “Banco Popolare” e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentanti dei lavoratori dipendenti del Gruppo Bancario “Banco Popolare” è stata costituita una associazione ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile denominata “Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare”, (di seguito per brevità “Cassa”) dinanzi al notaio dott. Emanuele Caroselli con rogito n. 38296 Rep. Gen. del 9 dicembre 2008.

Si precisa peraltro che in data 1° gennaio 2017 è avvenuta la fusione del Gruppo Banco Popolare con il Gruppo BPM, con la costituzione del nuovo Gruppo Banco BPM e che pertanto laddove nel presente Statuto viene fatto riferimento al “Gruppo”, deve intendersi il Gruppo Banco BPM, in conformità a quanto previsto dall’accordo 23 dicembre 2016.

ARTICOLO 2 – Sede

La Cassa ha sede legale a Novara e sede amministrativa a Lodi.

ARTICOLO 3 – Scopo

La Cassa è una associazione priva di fini di lucro avente lo scopo di garantire e gestire, con finalità esclusivamente assistenziali forme di assistenza sanitaria sostitutive, integrative e/o migliorative delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per i casi di malattie, infortuni e altri eventi che possano richiedere prestazioni di carattere sanitario o assistenziale, in ottemperanza ad accordi collettivi o, in assenza, a regolamenti Aziendali, nel quadro delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, ispirandosi a principi solidaristici e mutualistici, a favore dei propri Associati, dipendenti o ex-dipendenti delle Aziende del Gruppo - come in appresso definiti - oltre che dei relativi familiari.

Le prestazioni assistenziali fornite dalla Cassa riguardano, in modo particolare, ma non necessariamente esclusivo, le coperture di tipo sanitario erogate con modalità assicurative.

ARTICOLO 4 – Durata

La durata della Cassa è a tempo indeterminato, salvo il disposto dell’articolo 18, ultimo comma.

ARTICOLO 5 – Associazione alla Cassa

La qualità di Associato compete a:

- a. Dipendenti di Aziende del Gruppo destinatari dei trattamenti di assistenza sanitaria integrativa della Cassa a seguito di accordi sindacali collettivi o, in assenza, di regolamenti Aziendali;



-
-
- b. dipendenti di Aziende (e rami di Azienda) che abbiano perso le condizioni di appartenenza al Gruppo, e per i quali l'accordo collettivo per il trasferimento d'Azienda rechi l'impegno del cessionario al rispetto dello statuto e all'assunzione della corrispondente obbligazione contributiva;
 - c. pensionati, aderenti al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" (di seguito per brevità "Fondo di solidarietà") e superstiti già beneficiari dei trattamenti erogati da forme di assistenza sanitaria integrativa operanti nel Gruppo i cui Associati in servizio confluiscono nella Cassa a seguito di accordo sindacale;
 - d. dipendenti associati ai sensi dei precedenti punti a. e b. che cessino dal rapporto di lavoro con Aziende del Gruppo acquisendo il diritto alla pensione a carico dell'AGO, o sostitutiva o esonerativa della stessa, entro l'anno successivo a quello della cessazione, ovvero entro i cinque anni successivi qualora la cessazione sia determinata dall'adesione al "Fondo di solidarietà", a condizione che al conseguimento del diritto alla pensione siano maturati almeno 12 anni di iscrizione alla Cassa, o ad altre forme assistenziali di Gruppo, o, in difetto, che siano stati associati alla Cassa dalla sua costituzione, oppure con accordi sindacali collettivi sullo specifico argomento;
 - e. coniuge o convivente more uxorio o, in difetto, figlio inabile dell'Associato deceduto, ovvero cessato ai sensi dell'art. 6.b., a condizione che risulti, al momento del subentro, beneficiario delle prestazioni della Cassa e richieda, entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, di proseguire il rapporto con la Cassa.

La qualità di Associato alla Cassa permane durante il servizio attivo qualunque sia l'Azienda del Gruppo della quale l'Associato risulti successivamente dipendente.

La qualità di Associato alla Cassa per i pensionati, per gli aderenti al Fondo di Solidarietà e per i superstiti che vi abbiano diritto permane fino a disdetta da esercitarsi entro il termine stabilito – annualmente o con diversa periodicità - dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Sono beneficiari delle prestazioni della Cassa tutti gli Associati, nonché i relativi familiari secondo le modalità e i criteri previsti nel Regolamento della Cassa.

ARTICOLO 6 – Perdita della condizione di Associato

La qualità di Associato viene meno:

- a. a seguito del venir meno delle condizioni previste dal precedente articolo 5;
- b. al compimento dell'età massima prevista dalle convenzioni assicurative, fatta salva la possibilità di nuova successiva adesione in caso di elevazione dell'età massima prevista dalle convenzioni assicurative, da esercitarsi secondo le modalità e i criteri previsti nel Regolamento della Cassa;
- c. a seguito del venire meno dell'applicabilità degli accordi collettivi di adesione alla Cassa;
- d. in caso di disdetta o di mancata richiesta di prosecuzione del rapporto con la Cassa, ove rispettivamente previste dagli articoli che precedono.
- e. solo su delibera del Consiglio di Amministrazione in accoglimento di specifica richiesta scritta dell'Associato di recesso individuale rassegnato entro 6 mesi dalla data di scadenza della copertura assicurativa in corso. Resta inteso che non è consentita



l'iscrizione successiva alla Cassa da parte dell'Associato.

In nessun caso la Cassa rimborsa i contributi ad essa versati.

ARTICOLO 7 - Finanziamento

La Cassa è finanziata:

- a. dai contributi versati dagli Associati, stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, per gli Associati e per i loro familiari;
- b. dagli apporti che le Aziende sono obbligate a corrispondere in forza di appositi accordi sindacali;
- c. da ogni qualsivoglia altra entrata.

ARTICOLO 8 – Organi Sociali

Gli organi sociali della Cassa sono:

- Assemblea degli Associati;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori

- Direttore

ARTICOLO 9 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea è composta dagli Associati indicati all'articolo 5 del presente Statuto per i quali l'associazione risulti in essere e operante a termini di Statuto e Regolamento.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese "ad referendum".

L'Assemblea è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente (in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente), con diramazione agli Associati, almeno 15 giorni prima della data prevista per la votazione, di una comunicazione, indicante la data di effettuazione della votazione stessa e i quesiti sui quali sono chiamati a pronunciarsi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed approva con il voto favorevole della maggioranza dei votanti:

- in prima convocazione, quando partecipi al voto almeno la metà più uno degli Associati;
- in seconda convocazione quando partecipi al voto almeno un ventesimo più uno degli Associati.

L'Assemblea ordinaria, a maggioranza semplice dei votanti:

- a. elegge i suoi rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio



- dei Revisori nonché i relativi Supplenti;
- b. approva il rendiconto annuale di gestione della Cassa;
- c. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito agli interventi economici a carico degli Associati secondo le modalità previste dall'Accordo di cui all'art. 1.
- d. delibera sugli argomenti di sua competenza stabiliti dal presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria approva a maggioranza dei votanti:

- a. le modifiche dello Statuto:
 - in prima convocazione, quando partecipi al voto almeno la metà più uno degli Associati;
 - in seconda convocazione quando partecipi al voto almeno un quinto più uno degli Associati.
- b. lo scioglimento e la liquidazione della Cassa, nonché la nomina del liquidatore in rappresentanza degli Associati e la destinazione del patrimonio residuo ,con maggioranza non inferiore a tre quarti degli Associati.

ARTICOLO 10 – Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Cassa è esercitata dal Consiglio di Amministrazione, formato da dodici componenti:

- sei designati dalla Capogruppo del gruppo Banco BPM.
- sei eletti dall'Assemblea ordinaria di cui all'art. 9 con i seguenti criteri:
 - o cinque componenti eletti tra i Dipendenti Associati di cui all'art. 5, punto a;
 - o un componente eletto tra i Pensionati Associati, di cui all'art. 5, punti c) e d).

Per la composizione del Consiglio di Amministrazione iniziale si fa riferimento all'accordo sindacale di cui all'articolo 1.

I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità in analogia a quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 15 maggio 2007 n. 79 per i Fondi di Previdenza Complementare; per essi non devono inoltre ricorrere le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 Cod. Civ.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Amministrazione venga a cessare dalle sue funzioni nel corso del mandato:

- a) se trattasi di componente designato dalla Capogruppo, questa nomina il sostituto;
- b) se trattasi di componente elettivo, subentra il relativo supplente.

Il subentrante dura in carica fino alla scadenza del mandato del componente cessato dalle funzioni.

Per i Consiglieri Associati alla Cassa come Dipendenti, la risoluzione del rapporto di lavoro costituisce causa di decadenza dalla carica, salvi i casi di mobilità all'interno del Gruppo.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione.



ARTICOLO 11 – Competenze e modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cassa, salvo quanto di competenza dell'Assemblea in base al presente Statuto.

In particolare, fatti salvi i poteri come sopra riconosciuti, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- definire e attuare le iniziative e i programmi finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale;
- stabilire, secondo le modalità previste dall'Accordo di cui all'art.1, le eventuali contribuzioni aggiuntive a carico delle varie categorie di Associati, ferme restando le misure delle contribuzioni definite negli accordi sindacali e/o nei regolamenti Aziendali tempo per tempo vigenti;
- redigere il bilancio annuale e la relazione accompagnatoria sull'attività svolta dalla Cassa nell'esercizio;
- eleggere il Presidente tra i consiglieri designati dalla Capogruppo;
- eleggere il Vice Presidente tra i consiglieri elettivi;
- convocare l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea Straordinaria degli Associati;
- stabilire con apposito Regolamento Elettorale le modalità per lo svolgimento delle Assemblee degli Associati;
- predisporre le proposte di modifica allo Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- elaborare, sentito il Collegio dei Revisori, norme regolamentari in materia di impostazione contabile della Cassa nel rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto e delle norme di legge tempo per tempo vigenti;
- formulare e deliberare modifiche al Regolamento della Cassa;
- deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'Associato in caso di grave inosservanza delle norme statutarie e regolamentari e negli altri eventuali casi previsti dal Regolamento della Cassa;
- valutare e deliberare le richieste di recesso degli Associati;

- valutare ed eventualmente deliberare, secondo le modalità e i criteri previsti nel Regolamento della Cassa, su richieste di assistenza presentate per gravi esigenze particolari e straordinarie dagli Associati;
- definire i contenuti delle prestazioni in funzione dell'equilibrio tecnico/finanziario.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in merito al bilancio annuale e per predisporre la relazione accompagnatoria della Cassa.

Il Consiglio si riunisce altresì su richiesta del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente **nonché, su delega di questi, dal Direttore, mediante lettera o con altri strumenti equiparati per legge, con comunicazione scritta - anche via e-mail -** almeno sette giorni prima del giorno stabilito per la riunione o, in casi di urgenza, tre giorni prima della riunione con altri mezzi idonei (a fronte di immediata conferma scritta del convocato). La convocazione deve indicare luogo, giorno e ora della seduta e l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di comunicazione a distanza purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità di tutti i



partecipanti di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. E' in ogni caso prevista - di norma - la presenza del Presidente o del Direttore nel luogo di convocazione del Consiglio.

Per la validità delle delibere occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

Per le seguenti delibere è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio:

- modifiche ai Regolamenti;
- proposte di modifica allo Statuto;
- elezione del Presidente e del Vice Presidente;

- ~~nomina del Segretario~~ nomina del Direttore.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Direttore, nonché, in caso di assenza/impedimento di questi, da un Consigliere individuato per l'occasione.

Non è ammesso in alcun caso il voto per delega.

Il Consiglio di Amministrazione delibera la costituzione di un Comitato Esecutivo, nella composizione prevista dall'Accordo di cui all'articolo 1, cui delegare parte dei propri poteri attinenti la gestione ordinaria e conferire specifici incarichi con apposite delibere, oltre i compiti di comporre eventuali controversie e di monitorare mensilmente l'andamento dei sinistri.

ARTICOLO 12 – Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i consiglieri designati dalla Capogruppo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i consiglieri eletti tra i Dipendenti Associati con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Il Presidente ha la firma sociale, rappresenta legalmente la Cassa nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

ARTICOLO 13 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da quattro membri dei quali:



- due designati dalla Capogruppo, uno dei quali assume l'incarico di Presidente;
- due eletti dall'Assemblea ordinaria di cui all'art. 9 tra gli Associati.
In abbinamento a questi viene inoltre eletto un Supplente.

I componenti del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge; per essi altresì non devono ricorrere le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art. 2399 Cod. Civ.

Il Collegio dei Revisori:

- controlla la gestione economica, finanziaria e contabile della Cassa;
- assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- redige una relazione sul rendiconto di gestione annuale compilato dal Consiglio di Amministrazione;
- provvede ad ogni altra incombenza a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Per la composizione del Collegio dei Revisori iniziale si fa riferimento all'accordo sindacale di cui all'articolo 1.

I Revisori restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un componente del Collegio dei Revisori venga a cessare dalle sue funzioni nel corso del mandato:

- a) se trattasi di componente nominato dalla Capogruppo, questa designa il sostituto;
- b) se trattasi di componente elettivo, subentra il Supplente.

Il subentrante dura in carica fino alla scadenza del mandato del componente cessato dalle funzioni.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di Amministratore.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Revisori.

Articolo 14 - Direttore

- Il Direttore è nominato dal C.d.A. su designazione della Capogruppo (BANCO BPM), con maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- Il Direttore ha funzione di direzione operativa, provvede all'ordinaria gestione e amministrazione della Cassa, secondo le disposizioni del Consiglio, avvalendosi delle risorse messe a disposizione per perseguire i fini statutari nel rispetto della normativa vigente.
- Il Direttore partecipa alle riunioni del C.d.A. e del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.

ARTICOLO 14 15 – Esercizio e bilancio sociale e impostazione contabile



L'esercizio sociale della Cassa coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio viene predisposto un bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Non è ammessa la distribuzione fra gli Associati della Cassa dell'eventuale saldo attivo risultante alla fine dell'esercizio sociale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori, elaborare norme regolamentari in materia di impostazione contabile della Cassa coerenti con le disposizioni del presente Statuto e con le norme di legge tempo per tempo vigenti.

ARTICOLO ~~15~~ 16 – Assistenza Sanitaria Aggiuntiva ¹

In relazione alle mutate esigenze in materia di spese sanitarie ed al fine di migliorare le prestazioni previste a favore degli Associati viene costituita una gestione separata di bilancio, denominata "Assistenza Sanitaria Aggiuntiva", distinta ad ogni effetto normativo, contabile e patrimoniale dalla gestione ordinaria.

La gestione separata è disciplinata dallo specifico Regolamento allegato che costituisce normativa avente carattere speciale relativamente all'Assistenza Sanitaria Aggiuntiva.

ARTICOLO ~~16~~ 17 – Responsabilità della Cassa

Il Consiglio di Amministrazione cura che i contratti di qualunque tipo siano stipulati con società, enti o fornitori di primaria importanza.

La Cassa risponde delle obbligazioni assunte verso gli Associati unicamente con il proprio patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei componenti degli organi statutari.

ARTICOLO ~~17~~ 18 – Controversie

Foro competente per le eventuali controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto e dei relativi Regolamenti adottati è quello Novara.

Per le prestazioni erogate tramite convenzioni assicurative, foro competente per le eventuali controversie è quello previsto dalle convenzioni medesime.

ARTICOLO ~~18~~ 19 – Norme di riferimento

La Cassa è retta dalle norme del presente Statuto e dai Regolamenti adottati e, per quanto da essi non previsto, dalle norme di legge in quanto applicabili.

ARTICOLO ~~19~~ 20 – Recesso e scioglimento della Cassa

Ciascuna delle due parti firmatarie delle intese contrattuali di cui all'articolo 1 in tema di Assistenza Sanitaria integrativa ha la facoltà di recesso dalla Cassa.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto entro il 30 settembre al Consiglio di Amministrazione ed avrà effetto dal 1 ° gennaio dell'anno successivo.

¹ Articolo Introdotto con Assemblea Straordinaria del 27 gennaio 2014



Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente è convocata l'Assemblea per deliberare, secondo le modalità stabilite al precedente articolo 9, sulle modifiche statutarie resesi eventualmente necessarie per consentire la prosecuzione dell'operatività della Cassa.

Lo scioglimento della Cassa può essere convenuto dalle due parti firmatarie delle intese contrattuali di cui all'articolo 1, in tema di Assistenza Sanitaria integrativa, o può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvederà a:

- nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri;
- deliberare in ordine alla devoluzione delle eventuali attività risultanti dalla chiusura della liquidazione. Il patrimonio residuo della Cassa deve comunque essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione, costituita nell'ambito del Gruppo, avente finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.